

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5230 del 29/09/2017
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Anzola dell'Emilia ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n°207 PG n° 11687 del 28/01/2014 relativa alla società MINIPRESS Srl per lo stabilimento sito in comune di Anzola dell'Emilia, via XX Settembre 1943 n° 8
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5434 del 29/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Anzola dell'Emilia ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n°207 PG n° 11687 del 28/01/2014 relativa alla società MINIPRESS Srl per lo stabilimento sito in comune di Anzola dell'Emilia, via XX Settembre 1943 n° 8**

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società MINIPRESS Srl per lo stabilimento ubicato nel comune di Anzola dell'Emilia, via XX Settembre 1943 n° 8 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura <sup>4</sup>
  - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Revoca la precedente AUA adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 207 PG n° 11687 del 28/01/2014.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>
6. Obbliga la società MINIPRESS Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società MINIPRESS Srl, c.f e p.iva. 04013370376, avente sede legale in comune di Castello d'Argile, via Einaudi n° 11/I e stabilimento in comune di Anzola dell'Emilia, via XX Settembre 1943 n° 8, ha presentato in data 29/03/2017<sup>8</sup> al Suap del comune di Anzola dell'Emilia una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente<sup>9</sup>.

Tale domanda di modifica sostanziale dell'AUA contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera ed è allegata la valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel marzo 2017. In merito agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura è dichiarato che non sono state apportate modifiche rispetto a quanto autorizzato dal comune di Anzola dell'Emilia con atto Prot N° 2013/0000487 del 10/01/2010.

In data 14/06/2017 è pervenuto il parere di HERA Spa<sup>10</sup>, ente gestore del Servizio Idrico Integrato, per gli scarichi idrici esistenti in pubblica fognatura e successivamente, in data 10/07/2017 è pervenuto il parere del comune di Anzola dell'Emilia in merito all'autorizzazione dello scarico di reflui idrici<sup>11</sup>.

In data 31/07/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE<sup>12</sup>.

---

<sup>6</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2017/12352 del 31/05/2017 **pratica SINADOC n°18908 del 2017**

<sup>9</sup> Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Anzola dell'Emilia ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n°207 PG n° 11687 del 28/01/2017

<sup>10</sup> Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGBO/2017/13602 del 14/06/2017

<sup>11</sup> Parere del comune di Anzola dell'Emilia agli atti di ARPAE con PGBO/2017/16071 del 10/07/2017

<sup>12</sup> Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2017/18007 del 3/07/2017

In data 11/09/2017 è pervenuto il parere favorevole espresso dal comune di Anzola dell'Emilia<sup>13</sup> alla valutazione di impatto acustico.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.01).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque industriali assimilate alle domestiche, acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento come individuati dai pareri tecnico riportati in allegato B al presente atto quali parti integranti e sostanziali
- Parere favorevole alla valutazione previsionale di impatto acustico sulla base del parere del comune di Anzola dell'Emilia riportato in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile  
U Autorizzazioni Ambientali  
Stefano Stagni<sup>14</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>13</sup> Parere del comune di Anzola dell'Emilia agli atti di ARPAE con PGBO/2017/21084 del 11/09/2017

<sup>14</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni Ambientali, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni Ambientali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**MINIPRESS Srl - comune di Anzola dell'Emilia - via XX Settembre 1943 n° 8**

**ALLEGATO A**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e vendita di minuteria di particolari oleodinamici svolta dalla società MINIPRESS Srl nello stabilimento ubicato in comune di Anzola dell'Emilia, via XX Settembre 1943 n° 8, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società MINIPRESS Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1**  
**PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE**

Portata massima .....	2000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	24 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Nebbie oleose .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
---------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Non è fissata alcuna periodicità di analisi a carico del Gestore di impianto.

---

**EMISSIONE E2**  
**PROVENIENZA: LAVAGGIO PEZZI**

Portata massima .....	150 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	1 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Composti organici volatili (come C-org totale) .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
--	-----------------------

Impianto di abbattimento: adsorbimento su carboni attivi senza rigenerazione

In considerazione del funzionamento discontinuo del punto di emissione E2 non è fissata alcuna periodicità di analisi a carico del Gestore di impianto.

---

#### EMISSIONI E3 - E4 – E5 – E6

PROVENIENZA: GENERATORI DI CALORE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

---

#### EMISSIONE E7

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE

Portata massima .....	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
---------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

---

#### EMISSIONE E8

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE

Portata massima .....	4000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
---------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro metallico e filtro a tasche

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la

concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E8 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E8 e comunque non oltre il 30.09.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile

2006 - parte quinta.

5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta MINIPRESS Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**MINIPRESS Srl - comune di Anzola dell'Emilia - via XX Settembre 1943 n° 8**

### **ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV  
della sezione II della Parte Terza del DLgs 3 aprile 2006, n.152**

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche, di acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate provenienti dall'insediamento produttivo posto in comune di Anzola dell'Emilia, via XX Settembre 1943 n° 8 e recapitanti nella pubblica fognatura.

#### **Prescrizioni**

Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal comune di Anzola dell'Emilia e da HERA Spa Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato con propri pareri che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente allegato B.



protocollo: 2017/0015138

**Area Tecnica  
Servizio Ambiente e Verde Urbano**

Via Grimandi 1  
40011 Anzola dell'Emilia (BO)  
Tel. 051/6502111  
Fax 051/731598  
cod. amm. e AOO: ANZOLAEM  
[www.comune.anzoladellemilia.bo.it](http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it)  
PEC: comune.anzoladellemilia@  
cert.provincia.bo.it

*Allo  
Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia*

**Sede**

**Alessandro Stanzani**

Tel. 051/6502166  
stanzania@comune.anzoladellemilia.bo.it

Protocollo numero AAAA/NNNNNNN

data: 10/07/2017

**oggetto: PARERE AL RILASCIO DELL'AUA RELATIVAMENTE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA D.Lgs. 152/99 – D.Lgs. 258/00 – D.Lgs. 152/2006 – D.P.R. 59/2013 e L.R. n. 22 del 24.03.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.**

**IL RESPONSABILE**

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 29.03.2017 al prot. 6613, integrata in data 30/05/2017 al prot. n. 11753, tendente ad ottenere l'A.U.A.;

per la Ditta:	MINI-.PRESS S.r.l.
con sede legale in:	Castello d'Argile (BO) - Via Einaudin. 11/1
fabbricati siti in:	Anzola dell'Emilia (BO) - Via X Settembre 1943 n. 8
attività svolta:	Produzione e vendita di minuteria e particolari oleodinamici

- Visto il parere, prot. n. 58948 del 14/06/2017, di HERA S.P.A., gestore del Servizio Idrico Integrato e pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 14/06/2017 prot. n. 13024, favorevole condizionato al rispetto delle condizioni e indicazioni sotto riportate:  
vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche e le acque meteoriche dichiarate non contaminate;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico (acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche e acque meteoriche dichiarate non contaminate) dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;



- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne cortilive in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Visto il parere favorevole del Servizio Ambiente e Verde Urbano;

Visto il vigente Regolamento del Ciclo Idrico Integrato di ATO5 ora ARPAE;

Visto il DGR n. 1053/2003;

Visti il D.Lgs. 152/1999, la L.R. 3/1999, il D.Lgs. 258/2000, il D. Lgs. 152/2006, e la L.R. 22/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

### **ESPRIME**

**parere favorevole con condizioni**, ai sensi del quadro normativo vigente alla Ditta MINI-PRESS S.r.l. per i fabbricati posti in Anzola dell'Emilia, Via X Settembre 1943 n. 8 al rilascio dell'AUA per gli immobili come individuati nella richiesta di cui sopra:

stabilimento sito in: VIA X Settembre 1943 n. 8

Punto di scarico in pubblica fognatura: Via X Settembre 1943

Tratto compreso a monte del nodo 67

Coordinate Gauss Boaga X 1.674.520,86 Y 4.934.411,37

Tronco 1

Scarico finale: depuratore del Capoluogo

**SCARICO DI TIPO: Assimilabile a Domestico e Domestico**

con le seguenti prescrizioni di HERA spa espresse nel parere favorevole con condizioni prot. 58948 in data 14/06/2017:

- Visto il parere, prot. n. 58948 del 14/06/2017, di HERA S.P.A., gestore del Servizio Idrico Integrato e pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 14/06/2017 prot. n. 13024, favorevole condizionato al rispetto delle condizioni e indicazioni sotto riportate:  
vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche e le acque meteoriche dichiarate non contaminate;



- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico (acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche e acque meteoriche dichiarate non contaminate) dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne cortilive in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMBIENTE E VERDE URBANO  
(Dr. Alessandro Stanzani)**



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**

**Area Tecnica**

Via Grimandi n°1

40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO

[comune.anzoladell'emilia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.anzoladell'emilia@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 14 giugno 2017

Prot. gen. 58948

ns. rif. Hera spa Data prot.: 31-05-2017 Num. prot.: 0054614

PA&S numero 89/2017

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "Mini Press Srl"- Produzione e relativa vendita di minuteria e particolari oleodinamici nello stabilimento sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), Via X Settembre 1943 n.8.**

*Comune di Anzola dell'Emilia, Area Tecnica, protocollo numero: 2017/0011811 data 31/05/2017; **Pratica numero : AUA 3/2017***

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue*

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Corsi Davide in qualità di legale rappresentante della Ditta "**MINI PRESS SRL**" con sede legale in Castello d'Argile (BO) Via Einaudi, 11/1 in merito all'insediamento produttivo esercente l'attività di produzione e relativa vendita di minuteria e particolari oleodinamici, con impiego di n°8 addetti, ubicato in VIA X SETTEMBRE 1943 n.8 - Comune di Anzola dell'Emilia (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, AUA n.425/2014;

verificato dalla documentazione agli atti che l'insediamento origina acque reflue industriali provenienti dallo scarico del sistema di raffreddamento della macchina lava-metalli, assimilabili alle acque reflue domestiche; acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici e lavabi; acque meteoriche di dilavamento dichiarate non contaminate;

considerato che le acque reflue di cui sopra sono immesse nella pubblica fognatura afferente al depuratore di Anzola dell'Emilia;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;  
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;  
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche e le acque meteoriche dichiarate non contaminate;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico (acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche e acque meteoriche dichiarate non contaminate) dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne cortilive in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**MINIPRESS Srl - comune di Anzola dell'Emilia - via XX Settembre 1943 n° 8**

### **ALLEGATO C**

Parere favorevole alla valutazione previsionale di impatto acustico espresso dal comune di Anzola dell'Emilia e riportato nelle pagine seguenti quale parte integrante e sostanziale del presente allegato B. Non sono fissate prescrizioni in quanto le valutazioni fatte nella valutazione di impatto acustico redatta nel marzo 2017 da tecnico competente in acustica ambientale, attesta il rispetto dei limiti di zona e differenziali.



**Area Tecnica  
Servizio Ambiente e Verde Urbano**

Via Grimandi 1  
40011 Anzola dell'Emilia (BO)  
Tel. 051/6502111  
Fax 051/731598  
cod. amm. e AOO: ANZOLAEM  
[www.comune.anzoladellemilia.bo.it](http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it)  
PEC: comune.anzoladellemilia@  
cert.provincia.bo.it

*Allo  
Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia*

**Sede**

**Alessandro Stanzani**

Tel. 051/6502166  
alessandro.stanzani@comune.anzoladell

protocollo: 2017/0019947

data: 11/09/2017

**oggetto: PARERE AL RILASCIO DELL'AUA RELATIVAMENTE ALLA MATRICE ACUSTICA.**

**IL RESPONSABILE**

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 29.03.2017 al prot. 6613, integrata in data 30/05/2017 al prot. n. 11753, tendente ad ottenere l'A.U.A.;

per la Ditta:	MINI-.PRESS S.r.l.
con sede legale in:	Anzola dell'Emilia (BO) - Via X Settembre 1943 n. 8
fabbricati siti in:	Anzola dell'Emilia (BO) - Via X Settembre 1943 n. 8
attività svolta:	Produzione e vendita di minuteria e particolari oleodinamici

Preso atto del parere e della valutazione espressa da ARPAE Distretto Urbano, per quanto riguarda la matrice acustica (SINADOC n. 18908/17 e SINADOC n.22105/17- rumore) pervenuta a questo Comune in data 01/08/2017 con protocollo n.17307;

**ESPRIME**

di condividere e confermare quanto prescritto nel parere di ARPAE pervenuto al Comune in data 01/08/2017 con prot. 17307 che forma parte integrale e sostanziale del presente parere.

Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMBIENTE E VERDE URBANO  
(Dr. Alessandro Stanzani)**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**